REGOLAMENTO (CEE) N. 1311/73 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1973

relativo alla lista provvisoria dei v.q.p.r.d. come pure all'identificazione di questi vini nel documento d'accompagnamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 [2], in particolare gli articoli 1, terzo comma, e 13,

considerando che fino a che gli Stati membri non abbiano adottato per i v.q.p.r.d., prodotti sul proprio territorio, le disposizioni nazionali relative alle condizioni di produzione di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, paragrafo 1, 7 e 10 del regolamento (CEE) n. 817/70 e al più tardi fino al 31 agosto 1973, sono considerati come v.q.p.r.d., i vini che figurano su una lista adottata secondo la procedura prevista all'articolo 7 del regolamento n. 24 purché questi vini corrispondano alle altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 817/70 ; che conviene, pertanto, adottare la suddetta lista ;

considerando che allo scopo di permettere agli Stati membri di esercitare i controlli sui v.q.p.r.d., conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 817/70, conviene prevedere la menzione del nome della regione determinata nel documento d'accompagnamento allorquando quest'ultimo deve essere compilato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La lista di cui all'articolo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 817/70 comprende i vini che hanno diritto, secondo la legislazione dello Stato membro produttore, alle menzioni previste per ciascuno di questi Stati membri nell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 817/70.

Articolo 2

La qualità di v.q.p.r.d. è certificata, salvo prova contraria, dalla menzione del nome della regione determinata nella casella 11 dei formulari VA2 o VA5 previsti nel regolamento (CEE) n. 1769/72 allorquando uno di questi deve essere compilato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.
(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.